

## **FAQ - Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti**

### ***Sommario***

|   |    |
|---|----|
| Sommario .....  | 1  |
| Progettazione .....                                     | 2  |
| Diagnosi Energetica.....                                | 3  |
| Protocollo ITACA .....                                  | 4  |
| Tipologia di interventi .....                           | 5  |
| Soggetti proponenti.....                                | 5  |
| Costi ammissibili.....                                  | 6  |
| Documentazione da allegare.....                         | 7  |
| Criteri di valutazione.....                             | 8  |
| Procedure di affidamento.....                           | 10 |
| Calcolo dell'agevolazione .....                         | 11 |
| Allegato 1: La diagnosi energetica di un edificio ..... | 12 |

## ***Progettazione***

Per quanto riguarda la sicurezza sismica, nella realizzazione degli interventi ci si dovrà attenere alla normativa nazionale antisismica.

L'elenco delle opere strategiche e rilevanti è definito dall'allegato 1 alla D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 - S.O. n. 1 del 19/06/2014), in aggiornamento a quanto già pubblicato nel 2004 e successive revisioni.

Si comunica che sono state pubblicate le schede di sintesi delle verifiche sismiche al seguente link:

[http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio\\_sismico/programmiTemporali.htm](http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/programmiTemporali.htm)

1. La valutazione della sicurezza - che valuta le prestazioni antisismiche - è sempre obbligatoria? Deve essere compresa tra gli allegati alla domanda?

R: La valutazione della sicurezza, secondo quanto previsto dal par. 8.3 del D.M. 14/01/2008, è necessaria esclusivamente nei casi di interventi strutturali, come previsti dal par. 8.4 del D.M. stesso (interventi locali, di miglioramento o di adeguamento).

A prescindere dal tipo di intervento, per gli edifici rilevanti e strategici, indipendentemente dalla zona sismica, per i quali sussisteva l'obbligo della verifica, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della OPCM 3274/2003, gli esiti di tale verifica dovranno essere sempre sintetizzati nella RTES.

Si ricorda che, come definito dal par. C8. 3 della CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 617 C.S.LL.PP. specifica del D.M. 14/01/2008, per valutazione della sicurezza si intende un procedimento **quantitativo** volto a:

- stabilire se una struttura esistente è in grado o meno di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, oppure
- a determinare l'entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Nel caso in cui la valutazione della sicurezza non fosse obbligatoria, ai sensi di legge, sarà sufficiente specificarlo in RTES, unitamente alla dichiarazione che comunque gli interventi non peggiorano i livelli di sicurezza degli edifici esistenti in coerenza con le loro destinazioni d'uso.

2. Il rispetto della normativa antisismica in molti casi implica pesanti interventi di adeguamento strutturale dell'edificio. Tali costi sono finanziabili nell'ambito del Bando? Si prevedono altre fonti alternative di finanziamento?

R: No, eventuali costi di adeguamento alla normativa antisismica non sono finanziati dal presente Bando, in quanto i costi per gli adeguamenti normativi non possono essere finanziati con fondi comunitari. Potranno essere ammesse a finanziamento le spese tecniche per la valutazione.

3. Il livello minimo di progettazione richiesto dal bando è lo studio di fattibilità tecnica ed economica: considerato che le linee guida ANAC relative alla definizione delle caratteristiche dei contenuti di tale livello di progettazione non sono ancora state emanate, il livello cui fare riferimento è quello del progetto preliminare di cui all'art 17 del DPR 207/2010?

R: No. Si richiede il progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in alternativa, il progetto definitivo/esecutivo ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016.

4. Relativamente al punto d) a pag. 6 del bando (paragrafo 2.4), per la definizione del risparmio di energia primaria globale non rinnovabile è possibile fare riferimento ai consumi relativi alla stagione convenzionale (quella utilizzata per l'APE) oppure è necessario fare riferimento ai consumi effettivi?

R: Il calcolo è riferito all'energia consumata annualmente dall'immobile secondo un uso standard. Il risparmio di energia primaria non rinnovabile è calcolato come la differenza dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile ( $EP_{gl,nren}$ ) tra la situazione ante e la situazione post intervento, moltiplicata per la superficie utile:  $\Delta(EP_{gl,nren}) * A_{sup\ utile}$

5. Nell'edificio oggetto di intervento l'impianto di riscaldamento non viene utilizzato per tutti i giorni della stagione ufficiale di riscaldamento e/o alcuni locali, pur essendo dotati di impianto termico, di fatto non vengono effettivamente riscaldati (chiudendo i radiatori). Ciò comporta una differenza tra il consumo di combustibile teorico (derivato dai calcoli di fabbisogno standard) e quello realmente misurato (es. bollette). Come influisce questa discrepanza sulla valutazione del progetto proposto e sulla sua ammissibilità?

R: Si ricorda che, come riportato nel par. 2.3 del Bando, tutti gli interventi previsti nella domanda di agevolazione devono essere individuati da una diagnosi energetica, effettuata sugli edifici interessati prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui vi sia un utilizzo limitato dell'edificio nel corso della stagione di riscaldamento, la diagnosi dovrà evidenziare, nel caso specifico e in termini di costi/benefici, sulla base dei dati raccolti e analizzati e delle previsioni di utilizzo dell'edificio, quali opportunità di miglioramento energetico siano realmente significative o convenienti. Nella documentazione tecnica allegata alla domanda (RTES) tali aspetti dovranno essere trattati con il necessario livello di approfondimento.

6. Il fabbricato in oggetto, sede degli uffici comunali di un paese, è composto da tre piani riscaldati. Ogni piano però è dotato di impianto autonomo, quindi da un punto di vista energetico, con un proprio APE, un proprio EPHnd, un proprio Asol/Asup,utile. Come ci si comporta in virtù del fatto che l'immobile è uno ma le vi sono tre zone termiche distinte?

R: Si ricorda che ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi) e dei chiarimenti forniti dal MiSE l'Attestato di Prestazione Energetica è riferito all'unità immobiliare, definita come "parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente" mentre la presenza di uno o più impianti non risulta dirimente. La certificazione "per intero edificio" è inoltre possibile quando questo è composto da una sola unità immobiliare (per esempio una palazzina uffici). Pertanto, ai fini di una corretta impostazione della domanda e della documentazione richiesta, occorrerà fare riferimento a tali definizioni, rammentando che la metodologia di calcolo permette di poter suddividere l'edificio/unità immobiliare in più zone termiche.

### ***Diagnosi Energetica***

7. Come deve essere strutturata una diagnosi energetica?

R: Come previsto dal Bando, la Diagnosi Energetica deve essere conforme all'All. 2 del D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. e le modalità operative sono definite dalle norme UNI CEI TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. A tal fine, si suggerisce di consultare l'Allegato 1 alle presenti FAQ, che fornisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune indicazioni utili alla redazione del documento.

8. Il professionista incaricato per l'esecuzione della diagnosi energetica deve essere accreditato ad un albo specifico per poter realizzare dette analisi (oltre a quello di appartenenza all'ordine)?

R: La Diagnosi Energetica può anche essere redatta da un professionista non certificato EGE, fatti salvi i casi obbligatori secondo il D.Lgs. 102/2014 e s.m.i.

La Diagnosi Energetica deve essere conforme all'All. 2 del D.Lgs 102-2014 e basarsi, quindi, su dati di consumo effettivi misurati e/o ricavati dalle bollette di più anni. Il modello termo-energetico dell'edificio deve mostrare rispondenza con i consumi fatturati nelle bollette corretti con i dati climatici del periodo di riferimento.

9. Sulla base di quanto riportato nell'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014, nel caso in cui si prevedesse un ampliamento dell'esistente e un nuovo fabbricato (es. palestra scolastica), la diagnosi energetica può riguardare anche i volumi di nuova costruzione o è necessario limitarsi all'analisi del solo volume esistente?

R: Il POR FESR 2014-2020 finanzia interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Gli ampliamenti e in nuovi edifici non rientrano in questa categoria e devono di per sé rispettare la normativa vigente in termini di efficienza energetica. Per i concetti di “ampliamento” e “nuova costruzione” si intende quanto riportato al punto 1.3 del D.M. 26/06/2015. La Diagnosi Energetica deve essere basata su dati di consumo reali e, quindi, non può riferirsi a volumi non ancora esistenti.

10. Nel caso in cui un Comune disponga già di una diagnosi energetica e la stessa sia stata incentivata dal GSE, o ne sia stata richiesta l'incentivazione, il costo di tale diagnosi può essere ricompreso nella voce "spese tecniche" del quadro economico del progetto per il quale si presenta istanza di contributo?

R: La diagnosi energetica, come qualsiasi costo ammissibile, non può essere finanziata per una percentuale superiore al 100%. In questo caso il proponente può indicare il costo relativo nel file excel "Allegato 2b\_scheda riepilogativa" alla voce "Altri interventi non ammissibili dal Bando" indicando "Diagnosi Energetica (finanziata 100% dal Conto Termico 2.0)".

### ***Protocollo ITACA***

11. Sul sito ITACA in un documento dedicato alla compilazione del Protocollo per edifici non residenziali è riportato esplicitamente che il Protocollo si applica esclusivamente a progetti di livello esecutivo in quanto i livelli di progettazione inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione. Pertanto al livello preliminare in cui ci troviamo è necessario? In caso affermativo, esiste un documento pre-valutativo adatto per il livello preliminare e da dove si può scaricare?

R: Il documento richiesto in fase di valutazione è l'attestato di pre-valutazione del Protocollo ITACA, per ulteriori informazioni rivolgersi a iSBE Italia:

<http://www.iisbeitalia.org/strumenti-tecnici-riferimento-allapplicazione-del-protocollo-itaca-regione-piemonte-edifici-pubblici>

12. Il Bando richiede, al par. 2.4 (“Condizioni di ammissibilità degli edifici”) l’osservanza del Protocollo ITACA, “ove applicabile”. In quali casi si applica il Protocollo ITACA? **New**

R: Il Protocollo ITACA è applicabile, in linea generale, agli interventi di nuova costruzione e agli interventi di “ristrutturazione importante di primo e secondo livello” come definiti dal D.M. 26/06/2015.

13. Il Bando prevede tra gli allegati obbligatori alla domanda l’attestato di pre-valutazione o la comunicazione di non applicabilità del Protocollo ITACA. La non applicabilità può essere auto-dichiarata dal Proponente? **New**

R: In linea generale il Protocollo ITACA non si applica a interventi di “riqualificazione energetica” come definiti dal D.M. 26/06/2015. Tuttavia, la verifica di applicabilità del Protocollo è effettuata, a livello di singolo edificio, da iSBE Italia, al quale, in tutti i casi, il proponente deve trasmettere, prima della presentazione della domanda, la scheda progettuale

unitamente alle evidenze di calcolo di alcuni requisiti tecnici previsti dal bando. iiSBE Italia, terminate le verifiche, trasmette al proponente una relazione che evidenzia l'applicabilità o meno del Protocollo al singolo edificio oggetto di intervento. Nel caso in cui il Protocollo sia applicabile, iiSBE Italia rilascia un Attestato di Pre Valutazione. La comunicazione di non applicabilità o l'Attestato di Pre-valutazione possono quindi essere unicamente prodotti, a valle della suddetta verifica documentale, da iiSBE Italia, che riveste la qualifica di Organo tecnico di riferimento per le attività di validazione e certificazione del Protocollo ITACA. Si sottolinea che l'assenza della comunicazione di non applicabilità del Protocollo o dell'Attestato di Pre-valutazione, rilasciati da iiSBE Italia, comporta la non ricevibilità della domanda.

### ***Tipologia di interventi***

14. Se soltanto un piano di un edificio appartiene ad una destinazione d'uso ammissibile dal Bando è possibile efficientare solo quella porzione di fabbricato?

R: Gli interventi devono riguardare l'edificio nel suo complesso, come definito dall'Art. 2 del [Dlgs 192/2005](#).

15. Si chiede se sia possibile effettuare un intervento di efficientamento energetico su un edificio pubblico parzialmente utilizzato. In tal caso, nella analisi dei consumi, è possibile considerare l'intera volumetria, in quanto si prevede di trasferirvi delle funzioni attualmente espletate in altro edificio? In caso di risposta affermativa, si richiede se sia necessario analizzare entrambi gli edifici con un'unica diagnosi. È possibile considerare i consumi di base come sommatoria di quelli dell'edificio 1 e 2 e su questa situazione proporre l'efficientamento?

R: Nella Diagnosi è sempre opportuno individuare degli indici di prestazione (es. consumo annuo per impiegato, consumo annuo per studente, ecc.) che permettano di confrontare due situazioni con carichi di utilizzo diversi. Si ricorda, inoltre, che l'edificio da efficientare deve essere dotato di impianto di climatizzazione invernale.

Bisognerà esplicitare le motivazioni che hanno portato alla scelta di trasferire delle attività da un edificio ad un altro, spiegare il perché fosse sotto-utilizzato, dimostrare che non vi siano cambiamenti di destinazione d'uso. Andrà inoltre dimostrata l'ottimizzazione - energetica ed economica - complessiva ante e post, dichiarando quale utilizzo si farà della volumetria che si andrà a svuotare ed esplicitando i criteri di scelta tecnico-economici.

16. Si intende progettare un intervento di efficientamento energetico e di installazione di impianti a fonti rinnovabili per autoconsumo presso il depuratore delle acque reflue. I locali sono di proprietà comunale. Questo intervento è ammissibile?

R: L'edificio deve rientrare in una delle destinazioni d'uso richieste dal bando (es. palazzina uffici del depuratore), deve avere dei consumi pregressi e deve essere possibile svolgere una Diagnosi Energetica che proponga soluzioni di efficientamento. Le fonti rinnovabili devono essere asservite all'autoconsumo dell'edificio e non del depuratore.

### ***Soggetti proponenti***

17. Nel caso in cui un bene sia di proprietà comunale ma le funzioni relative alla gestione di detto bene siano state delegate e trasferite all'Unione di Comuni, di cui il Comune fa parte, è l'Unione a presentare domanda per conto del Comune? In tal caso come deve essere presentata la domanda?

R: L'Unione dei Comuni può presentare domanda come soggetto proponente (vedi par. 2.4 del bando secondo trattino).

18. Se il soggetto proponente è una Unione di Comuni che presenta per edifici di proprietà di un Comune, la gara d'appalto e la successiva rendicontazione da chi deve essere gestita?

R: Dal soggetto proponente, quindi in questo caso dall'Unione. In caso di raggruppamento temporaneo, dal soggetto capofila.

19. È ammissibile un intervento di efficientamento su un edificio di proprietà pubblica in gestione ad un privato (es. piscina, impianto sportivo)?

R: Sì, il soggetto proponente è sempre uno dei beneficiari previsti al paragrafo 2.2 del bando e l'intervento non si deve configurare come regime di aiuto (vedi paragrafo 2.7).

### **Costi ammissibili**

20. Per progetto, che deve avere costi ammissibili pari ad almeno 150.000 €, si intende la somma degli interventi proposti?

R: Si intendono gli interventi di efficientamento energetico ammissibili dal Bando, che possono riguardare uno o più edifici. Tra i costi ammissibili, che concorrono al raggiungimento della soglia, sono comprese le spese tecniche.

21. Se una Unione di Comuni partecipa con 3 comuni, deve presentare almeno 3 interventi (1 per ogni comune) e la somma dei costi ammissibili dei 3 interventi deve raggiungere almeno la cifra di 150.000€?

R: Esatto, i Comuni che partecipano al progetto devono proporre almeno un intervento ciascuno. In ogni caso la somma dei costi ammissibili deve essere almeno pari a 150.000 €.

22. Nei costi ammissibili rientrano anche voci quali i materiali per la pavimentazione (ad esempio in seguito a installazione di riscaldamento a pavimento) o la nuova struttura in legno di un tetto (nel caso un cui si proceda ad isolare termicamente questo componente dell'involucro)?

R: No, i materiali di usura (tegole, piastrelle, ecc.), le finiture e le opere di carattere strutturale non possono essere considerati costi ammissibili all'agevolazione regionale, non costituendo voci di spesa strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.

23. Il contributo integrativo per i professionisti incaricati è compreso all'interno delle spese tecniche, entro il 10% dell'importo lavori?

R: Sì.

24. È necessario riferire i costi di progetto ad un prezzario regionale di riferimento?

R: Sì, come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici, i costi vanno riferiti al prezzario regionale vigente, per tutte le tipologie di opere ricomprese nello stesso.

25. Se un intervento di efficientamento energetico richiede la rimozione contestuale di manufatti contenenti amianto, il costo per la rimozione e lo smaltimento possono essere considerati costi ammissibili?

R: Un progetto complesso di efficientamento energetico comprende le opere necessarie e strettamente riferibili alla realizzazione dello stesso, ivi inclusa l'eventuale rimozione o messa in sicurezza di materiali nocivi come l'amianto. A tale proposito l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha chiarito che, se il costo della rimozione e smaltimento dell'amianto o di altri materiali nocivi rappresenta una parte rilevante o maggioritaria dell'intervento, questo non può più configurarsi come intervento di risparmio energetico, bensì come un intervento di bonifica, non ammissibile all'Obiettivo Tematico 4.

Si ritengono, quindi, ammissibili le spese di rimozione e smaltimento oppure di messa in sicurezza permanente dei Materiali Contendenti Amianto, se le stesse rappresentano un importo minoritario dei costi ammissibili.

### ***Documentazione da allegare***

26. Al punto 3.1 è indicato, tra la documentazione da allegare al bando, la "dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio" ma, senza l'ammissione al finanziamento, il progetto non può avere copertura finanziaria già attestata. Inoltre il progetto può essere approvato solo in linea tecnica per l'ente che non ha fondi per dare copertura complessiva all'intervento e nemmeno la possibilità di fare una variazione di bilancio prima della presentazione dell'istanza di finanziamento. Si intende forse che nella dichiarazione il responsabile del servizio finanziario dichiara che, in seguito di ammissione a finanziamento, il progetto troverà copertura in opportuno capitolo di bilancio?

R: Sì, il progetto dovrà comunque essere inserito nel bilancio triennale prima della presentazione della domanda. La dichiarazione, eventualmente condizionata dall'ammissione al finanziamento, deve avere almeno la quota di cofinanziamento prevista per l'Ente.

27. Cosa deve contenere la dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento trova copertura in apposito capitolo di bilancio?

R.: La dichiarazione considerata ha lo scopo di fornire indicazioni in merito alla copertura in particolare per quanto riguarda la quota parte dell'intervento che comunque non sarà oggetto di agevolazione (cofinanziamento obbligatorio in capo al beneficiario del Bando).

Il responsabile finanziario deve dichiarare che a copertura dell'intervento vi sono mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero risorse disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, anche con riferimento a quanto già indicato nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali e/o nell'elenco annuale.

28. Nel caso in cui, per la presentazione della domanda, si debbano redigere uno o più APE relativo/i alla situazione *ante-operam* quale motivazione di rilascio occorre selezionare tra quelle previste dal SIPEE?

R: Nel caso si provveda alla realizzazione di un nuovo APE si consideri che è possibile selezionare la motivazione “Richiesta finanziamento POR FESR 14-20”.

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| Coordinate GIS * B (N)        | 44.388311   | Coordinate GIS * B (E)                               | 7.497228   |
| Sistema catastale             | Catasto fabbricati  |  |  |
| Sezione                       |   | Foglio *   | 6  |
| Particella *                  | 12  | Subalterno   | 2  |
| Data emissione certificato    | 08/06/2017  | Scadenza certificato *                               | 31/12 dell'anno successivo all'emissione <input type="radio"/> 10 ANNI |
| Anno costruzione *            | 2017  | Anno ultima ristrutturazione importante <sup>D</sup> |  |
| Classificazione D.P.R. 412/93 |   | Codice meccanografico edifici scolastici             |  |
| Tipologia intervento          | Ampliamento e sopra elevazione                                | Tipologia edilizia *                                 | Edificio isolato (bifamiliare)   |
| Tipologia costruttiva *       | Struttura in acciaio (con chiusure in pannelli prefabbricati) | Proprietà edificio *                                 | Pubblico   |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dati dell'attestato    |  |
| Attestato relativo a   | Intero edificio  |
| Motivazione rilascio * | Altro <input type="button" value="Specificare 'altro'"/> |

|  |  |
|--|--|
| <b>Dichiarazione d'indipendenza e imparzialità</b> |  |
| <input type="radio"/>                              | Nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, il sottoscritto certificatore, svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara l'assenza di conflitto di interesse nella realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti che possono derivare al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè il coniuge, nè un parente fino al quarto grado.   |
| <input type="radio"/>                              | Nel caso di certificazione di edifici esistenti, il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possono derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè coniuge, nè parente fino al quarto grado. |
| <input type="radio"/>                              | Nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico eseguita da dipendente, il sottoscritto certificatore, consapevole delle responsabilità assunte ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, DICHIARA di aver svolto con indipendenza ed imparzialità di giudizio l'attività di Soggetto Certificatore del sistema edificio impianto oggetto del presente attestato e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. In particolare si dichiara di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti e organismi.     |

29. Ai fini della ammissibilità degli edifici di cui al par. 2.4 del Bando, è ammessa la presentazione di ACE in corso di validità al posto dell'APE?

R: Al par. 2.4 del Bando si fa esplicito riferimento all'Attestato di Prestazione Energetica, pertanto nel caso in cui l'edificio sia dotato di ACE è necessario, per poter richiedere l'agevolazione regionale, predisporre un APE relativo alla situazione *ante operam* secondo quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, anche alla luce dell'ammissibilità ad agevolazione della relativa spesa (par. 2.5 del Bando). Si ricorda che è contestualmente necessario annullare per sostituzione l'ACE esistente.

### Criteri di valutazione

30. Cosa si intende per "complementarietà con altri progetti finanziati" al punti d.1.4 dei criteri di valutazione?

R: Si vuole conoscere se gli interventi proposti rientrano in una programmazione più “ampia” promossa dai proponenti, grazie anche all'ausilio di altri strumenti di finanziamento comunitario, nazionale, regionale (es. il progetto completa o è compreso in un itinerario turistico, anche finanziato con altri fondi).



31. In merito alla quantificazione del rapporto tra risparmio di energia primaria globale non rinnovabile e importo dell'agevolazione (par. 2.4 del Bando), quest'ultimo è riferito solo al costo delle opere (importo a base d'asta comprensivo di oneri per la sicurezza) con rilevanza energetica o comprende anche spese tecniche, IVA o altro? Ai fini del raggiungimento del valore minimo richiesto di tale indice è possibile richiedere un'agevolazione regionale inferiore alla percentuale prevista al par. 2.6?

R: Il denominatore del rapporto è costituito dall'importo dell'agevolazione, la cui entità è determinata sulla base di quanto previsto al par. 2.6 del Bando, ossia applicando una determinata percentuale ai costi ammissibili, che comprendono oltre al costo delle opere, anche le spese tecniche e di predisposizione della documentazione entro il limite del 10% (cfr. par. 2.5 del Bando). Si precisa che, fatto salvo il caso di cui alla FAQ successiva, non è possibile richiedere un importo dell'agevolazione inferiore alla percentuale prevista al par. 2.6 al solo fine di ottenere un valore ammissibile del rapporto risparmio di energia primaria/importo dell'agevolazione. In ogni caso, infatti, per il calcolo del rapporto sarà considerato come denominatore l'importo ottenuto applicando la percentuale riportata al par. 2.6.

32. Dai calcoli effettuati, l'edificio oggetto di intervento risulta conseguire una classe di rendimento energetico globale pari ad A4/nZEB. Il par. 2.6 del bando prevede che gli edifici che conseguono questa classe possono ottenere un contributo fino al 90% delle spese ammissibili. Tuttavia nel caso specifico, se il contributo concesso fosse pari al 90% delle spese ammissibili, non sarebbe possibile rispettare il rapporto tra risparmio di energia primaria globale non rinnovabile e importo dell'agevolazione pari 0,4 kWh/€ (par. 2.4 del Bando). È possibile chiedere una percentuale di cofinanziamento compresa tra l'80 e il 90%, ad esempio 84% tale da consentire il rispetto del valore minimo richiesto dell'indice e al tempo stesso di usufruire del massimo finanziamento ottenibile?


R: Nel caso descritto (raggiungimento della classe A4/nZEB per uno o più edifici per i quali si richiede l'agevolazione) è possibile richiedere, per tali edifici, una percentuale inferiore al 90% (e uguale o superiore all'80%) al fine di conseguire un valore ammissibile del rapporto risparmio di energia primaria/importo dell'agevolazione di cui al par. 2.4 del Bando.

Si ricorda che il foglio di calcolo Excel "Allegato 2b\_Scheda riepilogativa" calcola automaticamente, nel caso in cui si selezionino, per uno o più edifici, il conseguimento della qualifica nZEB, un'agevolazione pari al 90%, generando nella scheda "Riepilogo" un importo di "totale sovvenzione" superiore a quello che si intende richiedere. Occorrerà pertanto indicare l'importo corretto dell'agevolazione richiesta, fornendo la necessaria motivazione della difformità, nel par. C2 ("Abstract") del modulo di domanda e nella Relazione Tecnico Economica di Sintesi al par. 2.1 ("Informazioni generali").

33. Quanti punti vengono attribuiti se il punteggio di pre-valutazione del Protocollo ITACA è pari a uno?

R: Il punteggio per l'applicazione del Protocollo ITACA viene attribuito in maniera direttamente proporzionale, assegnando 0 punti ad una pre-valutazione pari a zero (semplice rispetto della normativa vigente) e 16 punti ad una pre-valutazione pari a due. Alle pre-valutazioni inferiori a uno il punteggio non viene assegnato, come visibile dal grafico seguente. Ad una pre-valutazione pari a uno vengono quindi attribuiti 8 punti.

Si precisa che, in caso di più edifici, si considera il punteggio ITACA complessivo del progetto, dato dalla media dei singoli punteggi di pre-valutazione pesata sul volume degli edifici (il calcolo del punteggio ITACA complessivo sarà effettuato da iisBE Italia).



### ***Procedure di affidamento***

34. È possibile affidare interventi in house?

R: il bando prevede di realizzare il progetto mediante la stipula di contratti aggiudicati ai sensi dell'art. 95 del D.lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oppure tramite Partenariato Pubblico Privato. Gli affidamenti in house non sono previsti.

35. Al paragrafo 2.2 del Bando si fa riferimento alla possibilità di stipulare, per la realizzazione dell'intervento proposto, un contratto EPC. Come viene erogato in tal caso il contributo? Il beneficiario può essere la ESCo?

R: Il beneficiario, come previsto al paragrafo 2.2 del Bando, anche in caso di PPP, è sempre il soggetto pubblico proponente. Le modalità di erogazione del contributo sono riportate al par. 4.1 del Bando.

36. Un'amministrazione che abbia già in essere, alla data di pubblicazione del bando, un contratto di PPP nella forma di un Contratto di rendimento Energetico o Prestazione Energetica può affidare l'esecuzione dell'intervento per il quale si richiede l'agevolazione regionale all'operatore economico con cui ha stipulato tale contratto?

R: No. Sebbene il bando preveda, tra le due possibili modalità di selezione del soggetto che darà esecuzione agli interventi, la stipula di contratti PPP nella forma di CRE o di EPC, l'affidamento del contratto riguardante l'esecuzione degli interventi ammessi ad agevolazione regionale deve essere successivo alla data di pubblicazione del bando. Al paragrafo 2.4 del bando è esplicitamente previsto, infatti, che *“Gli interventi ammessi a contributo non devono essere avviati precedentemente alla data di pubblicazione del bando. Per avvio degli interventi si intende la data di approvazione della determinazione o decreto a contrarre”*. Inoltre, al paragrafo 2.2, si prevede che *“...la documentazione relativa alla selezione dovrà contenere espresso riferimento al provvedimento di concessione dell'agevolazione e alle obbligazioni che derivano dal presente bando. Tale documentazione dovrà inoltre essere predisposta in modo tale da rispettare quanto previsto in materia di informazione, comunicazione e pubblicità secondo quanto indicato al par. 8 del presente bando”*.

### ***Calcolo dell'agevolazione***

37. D: Come deve essere intesa la cumulabilità dell'agevolazione prevista dal bando con il Conto Termico 2.0? Quale quota del finanziamento viene rideterminata a seguito dell'acquisizione dell'incentivo di cui al Conto Termico?

R: Come previsto dal Bando al par. 2.8, l'agevolazione è cumulabile con l'incentivo di cui al “Conto Termico” nei limiti del 100% dei costi ammissibili (considerando la somma degli importi del contributo regionale e del Conto Termico). Nel caso in cui tale somma sia superiore al 100% si procede a ridurre il contributo regionale fino a ricondurla al limite massimo previsto. Nel caso in cui l'importo oggetto di riduzione sia già stato erogato, si procederà alla revoca parziale.

### ***Allegato 1: La diagnosi energetica di un edificio***

La diagnosi energetica di un edificio non si limita al calcolo del fabbisogno energetico (es. metodologia delle specifiche tecniche UNI TS 11300), ma deve essere conforme ai criteri minimi dell'Allegato 2 del D.lgs. 102/2014, che possono essere declinati come segue:

- a) rappresentazione dei dati di consumo misurati o ricavati in maniera indiretta dalle bollette con frequenza adatta al tipo di analisi richiesta:
  - distribuzione del consumo del gas sufficientemente rappresentativa (es. per evidenziare consumi anomali di ACS durante l'estate o cattiva regolazione del riscaldamento nella stagione primaverile e autunnale);
  - distribuzione del consumo di elettricità almeno mensile, riportando almeno una curva di carico giornaliera ed una settimanale (es. per evidenziare consumi anomali durante la notte o i fine settimana);
- b) esame dettagliato del profilo di consumo energetico, sufficientemente rappresentativo per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale, con scomposizione dei flussi energetici – suddivisi nei diversi vettori – per i servizi presenti (es. per l'elettricità considerare illuminazione, apparecchiature e macchinari, ausiliari impianto termico, ecc.; per il gas considerare riscaldamento, ACS, ecc.), considerando un numero significativo di utenze rispetto ai consumi rilevati (es. individuare almeno il 95% dei consumi) e individuando quelli maggiormente energivori;
- c) analisi tecnico-economica delle opportunità di risparmio con valutazione del tempo di ritorno semplice e del VAN degli interventi ipotizzati, valutando la loro interazione e il beneficio addizionale in modo da supportare, motivandole, le opportunità individuate;
- d) individuazione, in modo affidabile, delle opportunità di miglioramento più significative, avvalendosi di un'analisi sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale; il modello termo-energetico dell'edificio deve essere validato attraverso il confronto con i consumi reali corretti con i dati climatici del periodo a cui si riferiscono.

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.

## **Esempio di struttura e contenuti indicativi di una diagnosi energetica:**

**Sintesi introduttiva:** riassunto sintetico dei contenuti e dei risultati della diagnosi.

**Introduzione:** localizzazione e descrizione generale del sistema edificio-impianto oggetto della diagnosi, dati climatici storici (ultimi tre anni) e convenzionali, anno di costruzione ed eventuale ristrutturazione, destinazione d'uso, descrizione delle attività svolte all'interno dell'edificio.

**Inventario energetico:** descrizione e caratteristiche dell'involucro e degli impianti tecnici, definizione delle zone termiche, censimento delle apparecchiature elettriche presenti con relativa potenza e ore di accensione, profili di occupazione/utilizzo dell'edificio e di funzionamento degli impianti (es. numero di occupanti, giorni e orari), analisi preferibilmente a livello mensile dei consumi energetici (es. per l'elettricità sarebbe opportuna un'analisi del profilo di carico giornaliero e settimanale per individuare carichi anomali) ottenuti da bollette o attraverso misurazioni relative agli ultimi tre anni.

**Analisi energetica:** descrizione dei flussi energetici con la scomposizione dei differenti vettori in servizi (attività principali, servizi ausiliari, servizi generali) e sottoservizi con un grado di dettaglio sufficiente ad individuare le aree di maggior consumo (sulle quali è più conveniente intervenire), confronto della prestazione energetica reale con benchmark nazionali/locali e con i requisiti di legge, verifica del corretto dimensionamento dei sistemi di generazione di energia presenti.

**Modellazione dell'edificio:** calcolo dei fabbisogni di energia tramite specifiche UNI TS 11300 (con valutazione adattata all'utenza) e/o altre metodologie ammesse e validazione del modello attraverso il confronto con i dati reali considerando le ulteriori componenti di consumo (es. utenze non considerate dalla normativa) e utilizzando opportuni fattori di aggiustamento (es. GG reali del periodo di riferimento rispetto a quelli convenzionali, numero di occupanti effettivi, ore effettive di utilizzo).

**Interventi migliorativi:** identificazione e valutazione degli interventi con relativa modellazione energetica (calcolo nuovi fabbisogni tramite UNI TS 11300 e/o altre metodologie ammesse utilizzando il modello validato) e analisi economica (tempo di ritorno semplice, VAN), valutando la loro interazione e il beneficio addizionale, motivazione della scelta effettuata.

**Indici di prestazione:** firma energetica dell'edificio pre-intervento e di progetto con possibilità di verificare i risultati post-intervento (cfr. Annex B della norma UNI EN 15603).

**N.B.** L'analisi energetica e la modellazione dell'edificio sono complementari e iterative.